



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 11 maggio 1999

Deliberazione n. 4/99

OGGETTO: AVVIO DELLE ATTIVITA' DI DEFINIZIONE DEL "PIANO STRALCIO CONCERNENTE IL BILANCIO DELLE RISORSE IDRICHE".

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO

che il principale strumento dell'azione di pianificazione e programmazione individuato dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" è costituito dal piano di bacino, "...mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato." (art. 17, comma 1);

VISTI

- l'art. 3, comma 1, lett. *i*, della stessa legge, secondo cui le azioni di pianificazione devono curare in particolare "... la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi...";

- l'art. 17, comma 3, della stessa legge, secondo cui le azioni di pianificazione devono prevedere "...la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche,...(lett. *e*); la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente (lett. *f*); il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate (lett. *p*); il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione o altro (lett. *q*); il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità (lett. *r*);...";



- l'articolo 17, comma 6-ter, della più volte richiamata legge, aggiunto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui il processo di formazione del piano di bacino, dovendo affrontare una realtà complessa, come quella del bacino del Po, può avvenire per stralci funzionali, in modo da consentire di affrontare prioritariamente i problemi più urgenti;

RICHIAMATA

la propria deliberazione n. 19, in data 9 novembre 1995, avente all'oggetto: "Delibera quadro ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, articolo 17, come modificato dall'articolo 12, della legge 4 dicembre 1993, n. 493. Progetto piano di bacino e piani stralcio: criteri, metodi e tempi per l'adozione per stralci funzionali.";

TENUTI PRESENTI

- gli atti emanati successivamente alla legge n. 183/89, e precisamente:
 - il DPCM 23 marzo 1990 "Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31, della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.";
 - il DPR 7 gennaio 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle Autorità di bacino e delle Regioni per la redazione dei piani di bacino";
 - il DPR 18 luglio 1995 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino";
- le prime indicazioni per la formazione del piano di bacino contenute nello "Schema previsionale e programmatico", adottato dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 1 in data 31 ottobre 1990;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche", con la quale, all'art. 3, si attribuisce all'Autorità di bacino il compito di definire ed aggiornare il bilancio idrico "...diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi...";
- il DPCM n. 47 del 4 marzo 1996 di attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge sopra citata, che definisce e precisa i criteri e le metodologie da adottarsi per la costruzione del quadro conoscitivo dello stato della risorsa idrica, individuando nel bilancio idrico del bacino complessivo, e dei sottobacini che lo compongono, lo strumento fondamentale per l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla normativa sopra elencata;
- il documento "Linee strategiche per la redazione del Piano stralcio di tutela della qualità delle acque e per l'uso razionale della risorsa idrica nel bacino del Po" presentato nella seduta di Comitato Istituzionale del 14 ottobre 1998;

CONSIDERATO

lo stato delle conoscenze e le azioni già intraprese dall'Autorità di bacino, nonché le criticità indotte dall'attuale assetto di utilizzazione della risorsa idrica, quali:



- il sovrasfruttamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, con la conseguente mancanza di un pur minimo deflusso in alveo;
- l'assenza di un quadro conoscitivo completo, coerente e unitario a livello di bacino e di sottobacino, peraltro già previsto dalla normativa quale strumento fondamentale e insostituibile per una corretta programmazione dell'uso della risorsa;
- l'assenza di valutazioni sul prelievo e sul fabbisogno effettivi nei diversi impieghi della risorsa;

ATTESA

la necessità di individuare in un Piano stralcio le azioni e gli interventi necessari a definire il bilancio delle risorse idriche nel bacino del Po, con cui successivamente affrontare il tema più generale della pianificazione e della programmazione del settore nel suo complesso;


VISTO

il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico in data 27 aprile 1999 e per quanto sopra premesso e considerato,

DELIBERA

di affidare alla Segreteria tecnica ed al Comitato tecnico l'incarico di predisporre una proposta di Piano stralcio per la definizione del bilancio idrico nel bacino del fiume Po, sulla base delle disposizioni contenute nel DPCM 23 marzo 1990 e nel DPR 18 luglio 1995, nonché in osservanza dei criteri fissati dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dal DPCM 4 marzo 1996, n. 47.

Il Segretario Generale
(Prof. Roberto Passino)



Il Presidente
(On.le Prof. Gianni Mattioli)

